



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 8/19
(proc. P.A. 66/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente;

Avv. Anna Cusimano – Componente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore;

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei signori Davide Azzolina (tessera FISE n. 006064/A) e Fulvia Gaydou (tessera FISE n. 006985/A);

PREMESSO CHE

- il presente procedimento trae origine dalla “*Denuncia illecito disciplinare*”, datata 24.5.2018, trasmessa alla Procura Federale dal sig. Roberto Della Bella, in qualità di legale rappresentante della soc. Magic Horses Belgium, con la quale si rappresentava il mancato versamento da parte dei deferiti dell'importo di Euro 2.000,00 quale saldo del corrispettivo di vendita del cavallo denominato Donna Rubi de la Malasude e di Euro 12.000,00 pari al prezzo di acquisto del cavallo denominato Boer Bertus;
- la Procura Federale, esaminati gli allegati alla *prefata* Denuncia (in particolare, le fatture emesse dalla predetta società) e acquisita copia dell'assegno di Euro 10.000,00 intestato a Magic Horses Belgium, emesso da Azienda Agricola Davide Azzolina, ritenendo la sussistenza dei presupposti per procedere al deferimento, inviava ai sig.ri Azzolina e Gaydou, avviso di conclusioni indagini datato 6.2.2019, concedendo termine al 15.2.2019 per presentare memorie difensive o chiedere di essere sentiti;
- con memoria sottoscritta dall'avv. Davide Diana, delegato a rappresentare e difendere i Deferiti in ogni fase e grado del procedimento, si contestava, che: i) i due cavalli oggetto delle compravendite tra l'azienda agricola e la Società Magic Horses Belgium SPRL non erano iscritti nei ruoli federali; ii) l'acquirente dei cavalli era l'Azienda Agricola, avente una propria autonomia giuridica, e non i deferiti; iii) l'Azienda Agricola non era affiliata FISE; iv) la sig.ra Gaydou non aveva partecipato alle trattative relative ai cavalli, né aveva alcun rapporto con l'azienda; v) nella denuncia non era stato riportato l'ampio carteggio intervenuto tra l'Azienda Agricola e la società Magic Horse Belgium in relazione all'esatta quantificazione degli importi ancora dovuti e a richieste di rateizzazione dei pagamenti; vi) la vicenda aveva una natura squisitamente civilistica, avulsa dall'ambito di applicazione delle norme federali, in quanto si trattava di una mera questione patrimoniale che tra l'altro riguardava soggetti e cavalli estranei alla FISE;
- la Procura Federale, “*ritenuta non condivisibile l'eccezione di carenza di giurisdizione, essendo invero l'azienda agricola impresa individuale riconducibile allo stesso sig. Davide Azzolina, conferma[va] l'intenzione di procedere al deferimento per i fatti già delineati nell'avviso di conclusioni indagini e ciò anche nei confronti della sig.ra Gaydou la quale finora, pur essendo stata destinataria dei solleciti di pagamento, mai aveva eccepito una eventuale estraneità ai fatti in questione*”; conseguentemente con atto del 27.2.2019 la Procura Federale deferiva i sig.ri Davide Azzolina e Fulvia Gaydou, per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia



della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.) senza alcuna ulteriore specificazione circa le condotte o le norme contestate;

- il Presidente del Tribunale Federale ha tempestivamente fissato, per la trattazione del procedimento, l'udienza del 2 aprile 2019, disponendone comunicazione alle parti;
- all'udienza del 2.4.2019 la Procura Federale, dopo essersi riportata all'atto di incolpazione concludeva per l'applicazione per ciascun deferito della sanzione della sospensione ex art. 6 lett. d) e f) per tre mesi e dell'ammenda ex art. 6 lett. c) di € 1.000,00;
- sempre nel corso della medesima udienza si sono costituiti i Deferiti (tra l'altro presenti) con l'avv. Davide Diana, il quale si è riportato alla memoria depositata prima del deferimento e ha depositato copia di ulteriore bonifico di euro 8.000,00 dell'Azienda Agricola pari all'intero importo ancora dovuto, concludendo per la richiesta di proscioglimento;
- il Tribunale si è riservato in ordine alla decisione.

RILEVATO CHE

- la questione oggetto del presente giudizio appare palesemente esulare dall'ambito della giurisdizione del Presente Tribunale, in quanto – anche volendo prescindere dalla natura dell'impresa individuale e delle correlate responsabilità della persona fisica per le obbligazioni assunte dall'imprenditore – risulta integralmente avulsa dall'ambito sportivo e/o federale;
- invero, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, R.G., dopo aver qualificato come atti sanzionabili i comportamenti in violazione dell'ordinamento sportivo e/o federale, dispone: *«Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati»*;
- la prima parte della richiamata disposizione individua una serie tipizzata di obbligazioni pecuniarie (tra le quali non rientra l'omesso versamento del prezzo di una compravendita di cavalli tra soggetti privati), la cui morosità da parte del soggetto debitore assume rilievo disciplinare in ragione della connessione soggettiva (con la Federazione) e funzionale (con l'attività sportiva/federale) che deve caratterizzare i predetti rapporti obbligatori;
- l'ultima parte della disposizione, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), effettuato dai tesserati *“nei confronti di chiunque”*, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale (*“comunque riferibili...”*);
- alla luce del delineato quadro, la fattispecie oggetto d'esame, se per un verso non è certamente ascrivibile alla prima parte della disposizione, non trattandosi di rapporto di morosità nei confronti della Federazione, per altro verso non configura ipotesi rilevante neppure ai sensi della seconda parte, essendo priva di qualsivoglia connessione diretta con l'attività sportiva e/o federale, necessaria a qualificare come illecito disciplinare un comportamento potenzialmente lesivo dei canoni di correttezza, lealtà e probità;
- in altri termini, la semplice assunzione (del tutto indimostrata e contestata, tra l'altro, perlomeno in relazione alla sig.ra Fulvia Gaydou) che i deferiti avrebbero partecipato alla compravendita di cavalli, non presentando alcuna connessione con l'attività sportiva o federale dei tesserati, non risulta *ex se* sufficiente a qualificare come disciplinarmente rilevante il comportamento tenuto dal medesimo tesserato nell'ambito di un rapporto *inter privatos*, i cui eventuali aspetti controversi possono essere accertati esclusivamente *iure privatorum* (come, del resto, accaduto);



Federazione Italiana Sport Equestri

- tra l'altro, nel caso di specie le controparti dei negozi di compravendita non sono neppure soggetti appartenenti o affiliati alla Federazione;
- altrimenti in base a una diversa interpretazione della disposizione in esame l'ambito della giustizia sportiva sarebbe illegittimamente esteso a ogni inadempimento da parte di un tesserato a un'obbligazione legale o convenzionale anche se priva di connessione con l'attività sportiva o federale.

RITENUTO CHE

- anche a voler ritenere che un rapporto *inter privatos* possa assumere rilevanza ex art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE nel caso di specie in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Appello Federale comunque la questione non rientrerebbe nell'ambito del sindacato di questo Tribunale, poiché in base agli atti del giudizio i cavalli oggetto delle compravendite di cui si afferma l'inadempimento non sono iscritti nei registi FISE (la Procura Federale, infatti, ha omissis di provare in alcun modo l'effettiva iscrizione nel registro FISE dei predetti cavalli e non ha neppure contestato l'affermazione delle difese dei Deferiti che escludevano siffatta iscrizione);
- in particolare, è stato affermato dalla Corte di Appello federale: *“L’inciso “comunque riferibile all’attività sportiva e/o federale” costituisce il presupposto, secondo questa Corte, per escludere l’illecito disciplinare e quindi la sua conseguente sanzionabilità nella condotta tenuta [...]. L’inadempimento all’obbligazione civile, (assistenza e cura di un cavallo), [...], non è riferibile in modo diretto all’attività sportiva condotta dal tesserato interessato dall’azione federale, atteso che il cavallo [...], non risulta per tabulas tesserato FISE. Circostanza rilevante per poter ricondurre la condotta [...] nella fattispecie prevista dall’ art.1 secondo periodo Reg. Giust. FISE”* (C.A. 11/16 del 15.9.2016).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE,

RIGETTA

il deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Davide Azzolina e Fulvia Gaydou, come in epigrafe identificati.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 23 aprile 2019

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: f.t Avv. Paolo Clarizia